



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Allegato 1 al Decreto n. 1172/DecA/24 del 8.05.2018

DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 16.4

“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”.

1. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie disponibili per il bando della sottomisura 16.4 ammontano a € 3.020.000,00.

2. TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande di sostegno potrà avvenire successivamente alla pubblicazione del bando e fino al 20 settembre 2018.

La presentazione delle domande di pagamento del saldo finale potrà avvenire entro i 24 mesi successivi alla data dell'atto di concessione.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

a) Ambito territoriale.

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale. Nei progetti che riguardano anche le azioni di promozione delle filiere e/o dei mercati locali, le attività promozionali ammesse sono, in ogni caso, esclusivamente a raggio locale ossia all'interno del territorio regionale.

b) Condizioni di ammissibilità

1. Il beneficiario è l'aggregazione costituita da almeno 3 soggetti e composta per almeno 2/3 da aziende agricole. Tutti i soggetti costituenti l'aggregazione devono appartenere alle seguenti categorie:

- a) aziende agricole regolarmente iscritte alla CCIAA, singole o associate;
- b) operatori della trasformazione e commercializzazione della filiera agricola e alimentare regolarmente iscritti alla CCIAA. Rientrano in questa categoria tutte le imprese iscritte alla CCIAA per le quali risulti, dall'oggetto sociale o dalla descrizione dell'attività svolta, che trasformano e/o commercializzano prodotti agricoli e alimentari.

2. L'aggregazione può essere già costituita formalmente al fine di partecipare alla Misura 16.4 sulla Cooperazione in ATI/ATS/Rete di imprese priva di soggettività giuridica (rete contratto) o deve impegnarsi a formalizzare la sua costituzione nelle medesime forme entro la data di presentazione della prima domanda di pagamento (domanda di anticipazione o stato di avanzamento lavori o saldo), mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila, risultante da atto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

pubblico o scrittura privata autenticata. Il Capofila e i partner devono avere sede operativa nel territorio regionale.

3. Sono ammissibili anche le aggregazioni già costituite in una delle seguenti forme giuridiche associative: Società cooperative agricole, Organizzazioni di produttori (OP) riconosciute ai sensi della pertinente normativa nazionale, Consorzi di imprese costituiti ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile e Reti di imprese con soggettività giuridica (Reti soggetto). La deliberazione dell'organo competente che approva il progetto deve indicare chiaramente le aziende associate che partecipano al progetto e sia l'aggregazione che tutte le aziende che partecipano al progetto di cooperazione devono avere sede operativa nel territorio regionale.

Si precisa che anche l'aggregazione già esistente dotata di soggettività giuridica deve, in primo luogo, possedere i requisiti di cui al punto 1) previsti dal PSR ovvero deve trattarsi di aggregazione composta da almeno 3 soggetti associati (soci diretti) tra aziende agricole e altri operatori della trasformazione e commercializzazione, di cui almeno 2/3 aziende agricole. Inoltre, se non partecipa al progetto l'intera compagine sociale, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei requisiti, è necessario anche che le aziende associate coinvolte nel progetto siano in ogni caso in numero non inferiore a 3, di cui non meno di 2/3 aziende agricole, da calcolare sul totale delle aziende associate che partecipano al progetto.

L'aggregazione già costituita formalmente in Società cooperativa, Consorzio, OP e Rete soggetto deve obbligatoriamente intraprendere un "nuovo" progetto comune.

4. I progetti di cooperazione devono essere finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo della filiera corta e/o mercato locale e possono riguardare solo:

- i prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE;
- i prodotti agricoli e alimentari di cui all'Allegato I al Regolamento (CE) n. 1151/2012.

Sono esclusi i prodotti della pesca, dell'acquacoltura e della forestazione.

5. Ciascuna aggregazione può presentare un solo progetto a valere sul relativo bando.

In caso di ATI/ATS/Rete contratto, ogni soggetto può partecipare ad altre aggregazioni in qualità di partner. Lo stesso soggetto, se partecipa ad altre aggregazioni, non può avere il ruolo di Capofila in più di una. Nel caso in cui aggregazioni identiche presentino più progetti di cooperazione verrà considerata la domanda di sostegno rilasciata per prima sul Portale SIAN.

In caso di ATI/ATS/Rete contratto, la composizione dell'aggregazione si considera identica quando sono presenti gli stessi partner anche se il ruolo di capofila è svolto da un soggetto differente. La composizione dell'aggregazione si considera diversa se sono presenti anche altri soggetti e fermo restando che il soggetto che partecipa a più aggregazioni non può rivestire il ruolo di capofila in più di un caso.

6. In caso di ATI/ATS/Rete contratto, i soggetti partner dell'aggregazione non possono avere lo stesso rappresentante legale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

4.INTENSITA', MASSIMALI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

In base al PSR, l'importo massimo di spesa ammessa è pari a € 250.000,00 a rimborso delle spese sostenute e rendicontate; le domande di sostegno di importo superiore a € 250.000,00 non sono considerate ammissibili.

Il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile, ad eccezione degli interventi di investimento come di seguito specificato.

Se il progetto contiene investimenti finanziati dalla misura 4.2, si applicano le intensità massime di aiuto della medesima misura ossia il 40%, maggiorato del 20%. Si precisa che l'incremento della percentuale di contributo per gli investimenti finanziati dalla sottomisura 4.2 è prevista nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea della modifica del PSR già presentata al Comitato di Sorveglianza del 1° marzo 2018 relativa al recepimento del Regolamento (UE) n. 2393/2017. L'applicazione della nuova aliquota sarà pertanto ammissibile solo a decorrere dalla data di notifica della richiesta di modifica alla Commissione Europea ed è condizionata alla definitiva approvazione da parte degli uffici della Commissione.

In base al PSR, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis). Le norme sul de minimis si applicano ogniqualvolta il beneficio del sostegno maturi al di fuori del settore agricolo. Il regime de minimis si applica ai prodotti non compresi nell'Allegato I al TFUE ottenuti dalla trasformazione dei prodotti agricoli. Pertanto, se i prodotti che si intende commercializzare al consumatore sono sia prodotti agricoli compresi nell'allegato I al TFUE che altri prodotti alimentari (fuori Allegato I TFUE) compresi nell'allegato 1 del Reg. (CE) 1151/2012, oppure solo questi ultimi, il sostegno al progetto di cooperazione è concesso in "de minimis".

In caso di ATI/ATS/Rete contratto, l'importo totale del contributo concedibile all'aggregazione tiene conto dell'aiuto in de minimis concesso ad ogni partner nei tre esercizi finanziari precedenti; pertanto ogni partner che compone l'aggregazione dovrà presentare la dichiarazione *de minimis*.

Anticipazione

In caso di investimenti, a richiesta del beneficiario, a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori, può essere concessa un'anticipazione pari al 50% dell'importo dell'investimento.

Stato Avanzamento Lavori - SAL

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di uno o più acconti su stato di avanzamento lavori (SAL). Il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa. L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare il 70% del contributo totale concesso relativamente all'intero progetto di cooperazione secondo le seguenti modalità:

- per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto su stato di avanzamento lavori, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, è pari al massimo al 70% del contributo concesso;
- per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

non supera complessivamente il 70% del contributo concesso.

5. INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI

Il contributo è riservato alla copertura delle spese relative alle seguenti linee di attività secondo quanto specificato nel PSR:

1. azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali
2. azioni di promozione delle filiere corte e mercati locali.

I progetti che presentano solo azioni di promozione non sono ammissibili a finanziamento.

Sono escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari e la vendita diretta e la promozione svolta dalla singola azienda agricola. Le azioni di promozione non devono riguardare i marchi commerciali.

Nel caso di ATI/ATS/Rete contratto sono ammissibili le spese sostenute direttamente dal capofila e dai singoli partner e intestate agli stessi purché supportate da documentazione giustificativa della spesa.

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per gli investimenti di cui alla Misura 4.2 del PSR Sardegna 2014-2020. Le operazioni di investimento possono riguardare la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I al TFUE ma, a differenza di quanto disposto nella Misura 4.2, deve necessariamente essere un prodotto alimentare ricompreso nell'allegato 1 al Reg.to (CE) 1151/2012.

Sono ammessi i seguenti investimenti da destinare e utilizzare esclusivamente per l'attività inerente al progetto:

1. investimenti per la ristrutturazione e il miglioramento di strutture e impianti connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
2. investimenti per il miglioramento di fabbricati che devono essere destinati esclusivamente alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e investimenti per l'acquisto di macchinari, impianti o attrezzature, compresi automezzi per il trasporto del prodotto e mezzi per la movimentazione dei prodotti all'interno dello stabilimento;
3. investimenti per il risparmio e l'efficientamento energetico limitatamente agli impianti ad energia solare, alle condizioni previste nella Sottomisura 4.2 del PSR Sardegna;
4. investimenti immateriali quali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (compresa la predisposizione dei siti web), acquisizione di brevetti e licenze, diritti d'autore.

Sono esclusi dagli aiuti:

- investimenti per costruzione e acquisto di fabbricati;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- investimenti di mera sostituzione ;
- investimenti per l'acquisto di macchinari e attrezzature di seconda mano.
- investimenti sovradimensionati rispetto alle esigenze aziendali o rispetto a quanto previsto dalla misura anche nel caso in cui la parte eccedente sia a totale carico del beneficiario.

La demarcazione tra gli interventi finanziabili con la sottomisura 4.2 e quelli finanziabili nell'ambito dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Programmi Operativi di alcune OCM è indicata al punto 14 del PSR Sardegna 2014-2020. Non sono ammessi all'aiuto gli investimenti per i quali sono stati già ottenuti o richiesti altri contributi pubblici.

Al fine di garantire l'impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti sui beni immobili, il beneficiario deve avere la disponibilità giuridica dei terreni (esclusivamente in proprietà o affitto, o in concessione da enti pubblici) nei quali intende effettuare gli investimenti, al momento della presentazione della domanda e nel caso di affitto o concessione, per una durata residua pari ad almeno 7 anni. Nel caso di affitto o di concessione da enti pubblici deve essere specificata (nel contratto o tramite apposita dichiarazione) l'autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli investimenti. La concessione da parte dei Comuni di terreni gravati da uso civico deve essere autorizzata dall'Agenzia Argea, ai sensi della L.R. 12/1994 e s.m.i.

Si fa rinvio alle categorie di spese previste dal PSR nella scheda di misura 16.4 al paragrafo Costi ammissibili.

Per entrambe le azioni sono riconosciuti i seguenti costi:

1. Spese del personale;
2. Missioni e trasferte;
3. Consulenze esterne, altri servizi;
4. Spese generali;
5. Costi di Investimenti.

Per le spese del personale si precisa che per il costo orario del personale in organico (dipendente) si applica il metodo di calcolo di cui all'art 68, comma 2, "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In tutti gli altri casi (personale non dipendente) verranno presi in considerazione i relativi contratti che devono essere conformi alla normativa vigente. Sono considerati validi i contratti sottoscritti dopo la presentazione della domanda di sostegno e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi. Sono, inoltre, considerati validi i contratti firmati precedentemente a tale data soltanto se nei medesimi si preveda l'inizio dell'attività dopo la data di inizio del progetto di cooperazione e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi ovvero venga modificato il contratto inserendo le attività relative al progetto di cooperazione. Il costo relativo ai contratti che prevedano una conclusione posteriore alla data di termine del progetto di cooperazione sarà riconosciuto proporzionalmente alle attività svolte all'interno del periodo di eleggibilità delle spese.

I contratti/lettere di incarico e curricula vitae dei soggetti effettivamente impiegati nel progetto devono risultare rispondenti a quanto previsto nella proposta progettuale.

Al fine di assicurare la congruità e la ragionevolezza dei costi, nel caso specifico dei costi per il personale dipendente, tale dimostrazione è verificata facendo riferimento ai vigenti contratti collettivi nazionali, e per il personale non dipendente alla Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

Per le missioni e trasferte dei soggetti appartenenti all'aggregazione si precisa:

a) spese di viaggio: sono ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta o scontrini del taxi, del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

parcheggio o pedaggio autostradale). I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati.

E' ammesso l'uso del mezzo privato dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, ed autorizzata dall'ente di appartenenza, contenente la data, il percorso effettuato, la destinazione e la motivazione. In questo caso, dietro presentazione dei documenti giustificativi, sono rimborsabili solo le spese relative al pedaggio autostradale e le spese di parcheggio.

Non sono ammissibili le spese per l'uso di taxi fatte salve le seguenti eccezioni:

- la località di trasferta non è servita da mezzi pubblici di linea;
- nei giorni di trasferta i mezzi pubblici di linea non sono in esercizio per qualsiasi causa;
- il ricorso a mezzi pubblici di linea risulta inconciliabile ed eccessivamente gravoso rispetto alle esigenze, alla tempistica, all'articolazione delle attività progettuali e alle caratteristiche soggettive del personale interessato (es. partecipanti portatori di handicap con problemi di deambulazione, singoli casi di trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).

Pertanto, in tali casi, come per l'uso del mezzo privato, è necessario presentare una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, ed autorizzata dall'ente di appartenenza, contenente la data, il percorso effettuato, la destinazione e la motivazione.

b) spese per vitto e alloggio: non sono ammissibili spese forfettarie, pertanto è necessario supportare gli importi di spesa rendicontati con la documentazione analitica delle spese (ricevuta fiscale, fattura e scontrini fiscali purché descrittivi del bene o servizio acquistato).

Per le spese di vitto: max 27,79 euro /pasto se la missione ha durata di almeno 8 ore e 55,47 euro per due pasti cumulabili se la missione ha durata di almeno 12 ore.

Per le spese di alloggio: pernottamento in albergo di categoria non superiore alle 3 stelle.

Relativamente alle spese per consulenze e servizi si precisa che, nella attività promozionali quali pubbliche relazioni e incomig e di partecipazione a manifestazione, esposizioni, rassegne ed eventi, le spese per i prodotti offerti in degustazione sono ammissibili per un massimo del 10% dell'importo dei costi ammissibili del relativo evento.

In caso di consulenze esterne rese da professionisti il relativo curriculum dovrà essere rispondente all'attività da svolgere per il progetto.

Sono ammissibili **le spese generali direttamente collegate alle spese di investimento** di cui alla Misura 4.2 del PSR Sardegna 2014-2020 e nello specifico:

- spese per le garanzie fideiussorie, ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. UE 1305/2013, e per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti;
- spese connesse alla progettazione dell'intervento: la progettazione e la direzione lavori, ricerche e analisi di mercato, spese per consulenza tecnica e finanziaria, studi di fattibilità e valutazioni ambientali ed economiche.

In totale le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% della spesa ammessa relativa agli investimenti con la stessa intensità di aiuto prevista per le operazioni di investimento. Le spese generali relative agli investimenti propedeutiche alla presentazione della domanda e connesse alla progettazione possono essere sostenute nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Per i costi di investimento si precisa che ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna.

I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura e sarà valutata congrua quella con il prezzo più basso.

Prestazioni volontarie non retribuite. Non è ammessa la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario.

6. IMPEGNI

Nel caso in cui l'aggregazione non sia già costituita formalmente all'atto della presentazione della domanda di sostegno, tutti i soggetti partner coinvolti nel progetto di cooperazione devono sottoscrivere una dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in ATI/ATS/rete contratto entro la data di presentazione della prima domanda di pagamento. L'aggregazione deve essere composta obbligatoriamente da almeno tutti i soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno e condiviso il progetto di cooperazione.

Il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per cinque anni dall'accertamento finale.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

7. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La selezione delle domande e la concessione del sostegno avverranno sulla base di una procedura valutativa con procedimento "a graduatoria" in applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 2015 e ss.mm.ii..

8. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel Portale SIAN, sottoscritta con firma digitale OTP, e trasmessa per via telematica al Servizio territoriale competente dell'Agenzia Argea Sardegna, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base del comune in cui ha sede operativa il capofila (nel caso di ATI-ATS-Rete contratto) ovvero in cui ha sede l'aggregazione già costituita in una forma giuridica associativa (OP, Cooperativa, Consorzio, Rete



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

soggetto). L'errata indicazione del Servizio territoriale di Argea Sardegna non è comunque causa di esclusione.

In caso di ATI-ATS-Rete contratto, costituita o costituenda, la domanda di sostegno deve essere presentata dal capofila, che è il referente dell'aggregazione e l'interlocutore di riferimento dell'Amministrazione Regionale.

L'Ufficio territoriale competente trasmette gli esiti dell'attività istruttoria al Servizio delle Istruttorie di Argea Sardegna, che approva e pubblica la graduatoria. Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino a concorrenza della dotazione finanziaria del bando. In caso di parità di punteggio le domande di sostegno sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

I Servizi territoriali competenti provvedono all'adozione dei provvedimenti di concessione o diniego del contributo.

Il termine per la conclusione dell'istruttoria è fissato in **60** giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di sostegno.

9. CRITERI DI SELEZIONE

Le istanze di finanziamento presentate verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità già approvati dal Comitato di Sorveglianza:

1. Principio di selezione: Numerosità e caratteristiche delle imprese partecipanti all'aggregazione.

Criteri di priorità: Il punteggio viene attribuito sulla base del numero dei partecipanti all'aggregazione e sulla base della presenza delle aziende agricole.

Criterio di priorità	Punteggio
L'aggregazione è composta da un numero di soggetti compreso fra 4 e 10	1
L'aggregazione è composta da un numero di soggetti compreso tra 11 e 20	2
L'aggregazione è composta da un numero di soggetti superiore a 20	3
L'aggregazione è composta da un numero di aziende agricole superiore ai 2/3	1
Punteggio massimo parziale	4

2. Principio di selezione: Ampiezza della gamma di prodotti venduti tramite la filiera corta / presenti al mercato locale.

Criteri di priorità: Il punteggio viene attribuito sulla base del numero delle categorie di prodotti offerti di cui all'Allegato 1 del TFUE e dell'Allegato 1 del Reg. (CE) n. 1151/2012 esclusi i prodotti della pesca, dell'acquacoltura e della forestazione (si veda Allegato 11).

Criterio di priorità	Punteggio
L'offerta dei prodotti riguarda almeno 2 categorie	1
L'offerta dei prodotti riguarda un numero di categorie compreso fra 3 e 5	2
L'offerta dei prodotti riguarda oltre 5	3
L'offerta riguarda prodotti rientranti nei regimi di qualità di cui all'art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013, par 1 lettera a) e b)	1



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Punteggio massimo parziale	4
-----------------------------------	----------

3. Principio di selezione: Tipologia dei clienti target (aggregazioni/Enti/ singoli consumatori)

Criteri di priorità: Il punteggio viene attribuito sulla base delle caratteristiche del target dei clienti dando priorità alle realtà che aggregano più soggetti, cioè dando priorità ai progetti in grado di raggiungere un numero più elevato di consumatori.

Criterio di priorità	Punteggio
Il target di riferimento individuato nel progetto è costituito da fruitori di mense pubbliche/private o del canale HORECA (Hotel/Restaurant/Catering)	3
Il target di riferimento individuato nel progetto è costituito direttamente dai consumatori finali	2
Punteggio minimo parziale	2
Punteggio massimo parziale	5

Relativamente all'applicazione dei criteri di selezione si precisa che per il calcolo della numerosità e ai fini del calcolo dei 2/3 si considerano le imprese partecipanti al progetto:

- in caso di aggregazioni temporanee che si costituiscono al fine di partecipare alla Misura 16.4 sulla Cooperazione, quali ATI/ATS/Rete contratto priva di soggettività giuridica, si conteggiano i soggetti partner che sottoscrivono la dichiarazione di impegno o l'atto costitutivo;
- in caso di aggregazioni già esistenti dotate di soggettività giuridica si conteggiano, per le OP e le Società cooperative agricole, le singole aziende agricole associate (soci diretti) partecipanti al progetto; per i Consorzi di imprese e le Reti soggetto, le imprese consorziate o retiste partecipanti al progetto e la percentuale dei due terzi di aziende agricole è calcolata sul totale delle aziende associate - consorziate o retiste - che partecipano al progetto.

Inoltre la tipologia di clienti target si definisce in base alla tipologia di consumatori cui il progetto è rivolto. Se i consumatori sono una collettività in quanto destinatari del canale Ho.re.ca o del canale mense pubbliche/private si attribuiscono 3 punti, mentre in tutti gli altri casi il punteggio da attribuire è pari a 2 punti.

10.VARIANTI

Possono essere effettuate varianti in corso d'opera, qualora sia necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, nel rispetto dei principi generali.

Sono altresì ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa previste nel piano finanziario generale del progetto di cooperazione, se compatibili con l'attività ammessa e migliorative. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Nel rispetto di tali condizioni, sono considerate varianti in corso d'opera, in particolare:

- il cambio di beneficiario;
- il cambio della sede dell'investimento
- le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- le modifiche alla tipologia delle opere/ attività approvate.

In caso di ATI/ATS/Rete contratto l'aggregazione deve essere composta obbligatoriamente da almeno tutti i soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno, condiviso il progetto di cooperazione e presentato la domanda di sostegno. Tali soggetti possono variare solo nei seguenti casi :

- cessione di azienda ai sensi dell'art. 8 del Reg. to UE n. 809/2014..
- cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per le stesse motivazioni possono variare i soggetti che compongono l' ATI/ATS/Rete contratto già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno.

11.PROROGHE

Il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di 6 mesi oltre la scadenza prefissata per la chiusura dell'operazione e/o la presentazione della domanda di pagamento. Tale proroga può essere accordata una sola volta.

12.REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di stato e altri requisiti e norme obbligatori.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura, in attuazione del DM 25 gennaio 2017 n. 2490, comporta le seguenti riduzioni ed esclusioni. La percentuale della riduzione è stata determinata secondo le modalità di cui all'allegato 6 dello stesso DM.

Livello di Gravità/Entità/Durata dell'infrazione degli IMPEGNI	Inadempienza	Percentuale di riduzione
Alto (5)	L'aggregazione non si costituisce formalmente secondo le disposizioni del bando entro la data di presentazione della prima domanda di pagamento	100%

Inoltre, si applicano le seguenti riduzioni e sanzioni:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Livello di Gravità/Entità/Durata dell'infrazione degli OBBLIGHI in materia di informazione e pubblicità	Inadempienza	Percentuale di riduzione
Basso (1)	Mancato rispetto dei requisiti illustrati e/o degli standard grafici previsti ai paragrafi 5 e 6 dell'Allegato alla Determinazione 7591/134 del 6 aprile su tutti i materiali e i prodotti di informazione e comunicazione realizzati nell'ambito della sottomisura.	3%
Medio (3)	Mancanza sul sito web ad uso professionale del beneficiario, ove esistente, di una breve descrizione dell'operazione finanziata, che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.	5%
	Per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR, mancata presenza di un poster o targa in un luogo facilmente visibile al pubblico	5%
Alto (5)	Mancata presenza dell'emblema dell'UE su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione e/o	10%
	Mancata presenza dell'indicazione del ruolo dell'UE "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione	

In particolare per gli investimenti come da disposizioni contenuta nella Sottomisura 4.2:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Inadempienza Mancato mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto per il periodo di impegno.	Livello di infrazione dell'impegno			Media punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
Entro 5 anni dall'accertamento finale	Alto	Alto	Alto	5	100%
Dal 6° all'8° anno dopo l'accertamento finale (per i beni immobili)	Medio	Medio	Medio	3	10%
Dal 9° al 10° anno dopo l'accertamento finale (per i beni immobili)	Medio	Medio	Basso	2,33	3%

Inadempienza <i>Mancato mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti</i>	Livello di infrazione dell'impegno			Media punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
Entro 5 anni dall'accertamento finale	Alto	Alto	Alto	5	100%
Dal 6° all'8° anno dopo l'accertamento finale (per i beni immobili)	Medio	Medio	Medio	3	10%
Dal 9° al 10° anno dopo l'accertamento finale (per i beni immobili)	Medio	Medio	Basso	2,33	3%

Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
<i>Mancato mantenimento della localizzazione delle attività produttive</i>	Alto	Medio	Medio	3,67	10%

Ai sensi dell'art.21 del D.M 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base delle linee guida contenute nell'allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9627 del 19 dicembre 2013.